

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2963

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BORGHINI, GRILLI, DONAZZON, FILIPPINI GIOVANNA, MACCIOTTA, MONTESSORO, QUERCINI, PROVANTINI, CAPRILI, CICERONE, STRADA, CAVAGNA, MINOZZI, CHERCHI, TRABACCHINI, STRUMENDO, MOTETTA, MIGLIASSO, PALLANTI, POLI, CANNELONGA, CIVITA, FRANCESE, GEREMICCA, PICCHETTI, GASPAROTTO, SOLAROLI, PRANDINI, MANNINO ANTONINO, FAGNI, LODI FAUSTINI FUSTINI, ANGELONI, BORDON

Presentata il 6 luglio 1988

Legge-quadro in materia fieristica

ONOREVOLI COLLEGHI! — È ormai generalmente diffusa la consapevolezza della necessità e dell'urgenza di una nuova e moderna legislazione di riordino del nostro sistema fieristico nazionale, così come l'esigenza — ricerche recenti lo confermano — di programmazione in tutto il settore delle manifestazioni fieristiche. E come abbiamo avuto modo di dire in occasione della nostra proposta di legge n. 2730 « Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un "programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici" », ciò è anche evidenziato, oltre che dalla vetustà della legislazione in

vigore e dalle profonde trasformazioni avvenute nel frattempo, dalla rilevanza assunta dal fenomeno fieristico soprattutto per un apparato produttivo come quello italiano fortemente orientato alla presenza sui mercati internazionali del nostro prodotto e caratterizzato dal diffuso sistema di piccole e medie imprese che ha più « bisogno di fiera » di quanto non lo abbia la grande industria.

Da qui il ruolo strategico che ha assunto e deve ancor più avere il nostro sistema fieristico per sviluppare la promozione e la commercializzazione della produzione nazionale di beni e servizi.

È dunque urgente l'aggiornamento di tutta la legislazione in materia, come sono urgenti provvedimenti che mettano subito le nostre strutture fieristiche nelle condizioni di poter reggere alle incipienti sfide del presente e del futuro.

Occorre infatti mettere urgentemente il sistema fieristico italiano (e con esso il nostro sistema produttivo, il prodotto italiano), il più possibile al riparo dai grandi pericoli cui lo espone il suo stato di debolezza rispetto alla concorrenza internazionale che avvicinandosi il 1992, si fa sempre più agguerrita specie in campo europeo (Germania, Francia, Gran Bretagna, ecc.), ove sono stati fatti negli ultimi anni ingenti interventi di ammodernamento ed ampliamento dei quartieri.

Il sistema fieristico italiano, anche rispetto alla realtà europea, presenta infatti problemi rilevanti e complessi:

una forte proliferazione di manifestazioni fieristiche che intervengono negli stessi settori, con le stesse voci merceologiche, molte volte addirittura negli stessi periodi;

un basso livello di manifestazioni fieristiche anche in settori che pure rappresentano aspetti importanti dell'economia e della produzione del nostro Paese;

un forte elemento di confusione che inevitabilmente si determina a livello degli operatori;

la mancanza di una strategia nazionale a proposito dell'Italia all'estero e dell'estero in Italia.

Oggettivamente una tale situazione mantiene il nostro Paese in uno stato di debolezza rispetto ad una concorrenza internazionale.

Una ridefinizione della normativa in materia di attività fieristica non sembra quindi ulteriormente eludibile né procrastinabile per la concomitante circostanza che da una parte la vigente legislazione statale è obiettivamente e da tempo superata e dall'altra parte, quale motivo determinante, il fenomeno fieristico, specie negli ultimi due decenni, ha conosciuto

sviluppi un tempo imprevedibili ed assunto forme e dimensioni di eccezionale rilevanza sia sul mercato nazionale che, su quelli internazionali. E ciò non solo come luogo d'incontro fra domanda e offerta, ma più generalmente di incontro e di scambio di conoscenza e cultura, non solo tecnologica, fra tecnici ed operatori e cultori delle varie materie e settori.

Nel frattempo, a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia fieristica alle regioni a statuto ordinario, si è operata semplicemente una redistribuzione delle funzioni nel settore senza indicare linee direttive e principi regolatori uniformi per una normativa realmente aderente agli intervenuti mutamenti della realtà fieristica.

Contestualmente le leggi regionali che sono state emanate dopo il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, hanno sviluppato un tentativo peraltro non sempre riuscito, di razionalizzazione e qualificazione delle attività fieristiche, cercando di cogliere le novità emergenti del fenomeno e le sue direttrici di tendenza.

Conseguentemente la legislazione regionale ha introdotto diversità di soluzioni, soprattutto organizzatorie, ed in particolare non ha fronteggiato adeguatamente, né lo avrebbe potuto fare, l'espansione sempre più avanzata e talora contraddittoria, delle attività fieristiche.

Da qui emerge l'esigenza e l'urgenza che si appresti uno strumento normativo che delinei il quadro entro cui inserire il fenomeno fieristico nella sua realtà odierna e nelle sue prospettive di sviluppo futuro considerando che l'Italia, per le caratteristiche produttive e per gli sbocchi di mercato del suo prodotto, rispetto all'Europa, ha maggiormente bisogno di un sistema fieristico efficiente e competitivo.

Occorre dunque una legge-quadro nazionale per la regolamentazione delle attività e degli enti fieristici che sia rispettosa del ruolo e delle competenze regionali e che valorizzi ogni componente, pubblica e privata, nel comune obiettivo

di sviluppo della promozione e della commercializzazione delle produzioni dei beni e dei servizi italiani.

Facendo ciò occorre considerare che le esigenze più impellenti ed importanti sono:

1) una strategia nazionale che abbia ben presente che il mercato è oggi « mondiale » ed il punto di riferimento deve essere l'economia e l'intera produzione del paese;

2) favorire l'organizzazione di fiere altamente specializzate per settori ed anche la stessa caratterizzazione, per questo verso, degli enti fieristici;

3) avere quartieri fieristici dotati di servizi altamente specializzati;

4) andare ad una rigorosa selezione, delle manifestazioni internazionali ed alla particolare qualificazione di tutto il sistema fieristico rispetto al quale occorre far emergere il ruolo di quei quartieri che possono caratterizzarsi per l'importanza e la qualità delle manifestazioni;

5) utilizzare le risorse disponibili secondo queste esigenze e per queste finalità.

Secondo i firmatari della presente proposta occorre:

pensare al superamento della classificazione, disposta dal decreto del presidente della Repubblica n. 616 del 1977, degli enti fieristici in enti di categoria A, perché ritenuti internazionali, ed enti di categoria B, che sono tutti gli altri. Gli enti fieristici devono essere posti tutti sullo stesso livello, stabilendo che le competenze sono delle regioni: le necessarie differenziazioni avranno come elemento di valutazione la qualità e l'importanza delle attività fieristiche da essi svolte o promosse;

per quanto riguarda il riconoscimento di manifestazioni internazionali proponiamo che la proposta competa alle regioni e che il Ministero autorizzi, controlli, verifichi ed abbia la competenza

del coordinamento e di decisione finale sul calendario;

che siano esattamente definiti i soggetti abilitati ad organizzare le fiere, specie quelle di più elevato livello, senza indulgere ad una concezione di liberalizzazione ed in questo senso va sancito che la titolarità delle manifestazioni fieristiche appartiene comunque all'ente fieristico, mentre i soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche possono essere anche altri (organizzazioni di categoria, associazioni, enti pubblici, eccetera);

fissare obiettivi e criteri per la concessione di finanziamenti pubblici per strutture fieristiche, legando tali finanziamenti alle caratteristiche, importanza e ruolo delle manifestazioni che esse svolgono.

Come è noto le « fiere », « mostre » ed « esposizioni » sono oggi disciplinate, a livello statale, dalle norme di cui al regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, e su questa fonte normativa vanno ora purtroppo individuati i principi sulla scorta dei quali il legislatore regionale è abilitato ad adottare la disciplina concorrente della materia « fiere e mercati » in forza della nota attribuzione di cui all'articolo 117, comma primo della Costituzione.

La perdurante mancanza di una legge quadro sulle manifestazioni fieristiche e la corrispondente non certo migliore situazione delle Regioni a Statuto speciale (che patiscono i forti ritardi nell'emanazione delle norme di attuazione statutaria), bastano di per sé a richiedere l'adozione di una nuova disciplina quadro per il settore fieristico. Tale disciplina, per realizzare gli obiettivi fissati in premessa, anticipa subito, deve essere conformata a criteri di organicità e razionalità degli interventi relativi alle manifestazioni fieristiche: non appare ammissibile che possano organizzarsi e svolgersi manifestazioni fieristiche motivate da interessi privati o localistici e che si pongono come elemento di contraddizione e confusione rispetto ad un complessivo disegno di politica economica, nel quale le fiere, mostre ed esposizioni rivestono un considere-

vole ruolo per lo sviluppo e la promozione del sistema produttivo italiano e della sua produzione di beni e servizi.

Le manifestazioni fieristiche, indubbiamente devono essere inserite nel contesto regionale e locale e sarebbe grave errore che ne rimanessero avulse: troppo grande è il rilievo di tali manifestazioni ai fini dello sviluppo economico delle popolazioni, dell'incremento del turismo di competenza regionale, dello stesso assetto del territorio (per ciò che riguarda la localizzazione e l'urbanizzazione delle aree destinate allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche). Si tratta di osservazioni naturali, per ogni attento lettore delle norme sul completamento dell'ordinamento regionale (legge 22 luglio 1975, n. 382 e conseguente decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), sotto altro riguardo, si tratta di una conclusione cui è doveroso pervenire alla luce del vincolo di sostanza espresso nell'articolo 5 della Costituzione, a mente del quale la Repubblica « adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento ».

Oltre che dalle norme costituzionali e di legge ordinaria, gli assunti appena riportati traggono il loro fondamento da recenti ed autorevoli precisazioni della Corte costituzionale: ci si riferisce alla sentenza 18 gennaio-23 gennaio 1985, n. 8. Su questa decisione si rinviene un altro dato della massima importanza per chi voglia porre mano alla fissazione di una nuova disciplina in materia di manifestazioni fieristiche e questo dato servirà a spiegare molte tra le scelte compiute nella predisposizione dell'articolato che segue.

Nella materia della quale si tratta, indubbiamente, concorrono esigenze collettive eterogenee: quella cui si è fatto riferimento (relative al giusto rilievo delle autonomie ed al rispetto delle attribuzioni ad esse costituzionalmente garantite) e, d'altro canto, esigenze unitarie che si esprimono a livello di istanze comuni a tutto l'apparato produttivo e all'intera comunità nazionale. Ebbene, la Corte costi-

tuazionale, nella sentenza sopracitata, ha precisato che « lo stabilire in quali forme le due specie di interessi debbano venir considerate e reciprocamente armonizzate compete in larga misura alla legge statale ordinaria; cui spetta, in particolar modo, decidere in che limiti ed a quali effetti l'intreccio riscontrabile fra gli interessi nazionali e regionali richieda che vengano introdotti congegni di cooperazione tra le regioni e lo Stato, anziché separare con nettezza gli oggetti dell'una e dell'altra competenza ».

Lo sforzo, compiuto dagli estensori del progetto di legge che si presenta, va, proprio, nella direzione appena enunciata. Per un verso, si è voluta garantire una continuità di impostazione rispetto agli assetti di competenza delineati con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (articoli 51 e 53) cercando di non cadere, come ad altri accade, in logiche neocentraliste che cozzano anche contro la realtà del paese e delle diverse regioni, coi loro obiettivi di qualificazione dello sviluppo e con l'esigenza stessa di sostegno diffuso al nostro apparato produttivo.

Sotto altro riguardo, si pone come imprescindibile la prospettiva del mercato unico europeo, che è ormai tangibile anche per l'ordinamento giuridico italiano, dopo la legge 23 dicembre 1986, n. 909 di « Ratifica ed esecuzione dell'atto unico europeo, aperto alla firma a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, con atto finale e dichiarazioni ad esso allegate ». Questa prospettiva impone che le nuove disposizioni di legge, mirate a regolamentare il settore fieristico siano idonee a garantire uno sviluppo dello stesso, un'effettiva competitività delle manifestazioni che si svolgono in Italia ed una loro proiezione a livello europeo ed internazionale.

Del resto, lo scenario economico che il legislatore deve considerare non è più quello dell'epoca in cui veniva dettato il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, né quello che caratterizzava il nostro Paese ancora pochi decenni or sono. È rilevante, sotto il profilo giuridico, che l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953,

n. 62 (ora modificato dall'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281) ammettesse un'immediata legiferazione regionale, anche in mancanza di leggi-cornice preventive, in alcune materie ritenute di secondaria importanza, tra cui appunto quella attinente a « fiere e mercati »: il legislatore del 1953 considerava ancora le fiere come fenomeno eminentemente locale, legato ad un'economia per lo più agricola, e tale da non implicare esigenze unitarie di coordinamento o misure per un razionale e non dispersivo svolgimento delle manifestazioni fieristiche.

Completamente rovesciata è la situazione odierna nella quale le manchevolezze della legislazione vigente e la relativa impostazione ormai del tutto superata, rischiano di fare patire condizionamenti non lievi ad un settore così delicato e strategico per la qualificazione e lo sviluppo del sistema economico italiano.

Le fiere oggi vanno inserite in una « strategia complessiva di politica economica » ed occorre far sì che non venga a perpetuarsi l'attuale situazione italiana caratterizzata da un'incertezza legislativa, mentre altri sistemi fieristici (europei e stranieri) mostrano di avere proprio nella stabilità degli assetti istituzionali un decisivo vantaggio comparato.

Dunque, la proposta di legge che si presenta ha proprio l'obiettivo di eliminare un vuoto normativo, garantendo contestualmente che le esigenze unitarie così vive nel sistema fieristico non vengano mortificate da localismi e da approcci troppo differenziati a livello regionale, anche perché è proprio da un assetto organico del settore che la valorizzazione delle autonomie e delle manifestazioni fieristiche, calate nei relativi contesti, può vedere assicurata la propria effettività.

L'obiettivo di garantire razionalità di assetto al settore fieristico ha, poi, consigliato un'ulteriore scelta, espressa nella proposta di legge-quadro. Una scelta che, peraltro, trova solide radici e giustificazioni negli stessi presupposti normativi e fattuali che hanno caratterizzato lo svi-

luppo del settore fieristico. Le fiere, mostre ed esposizioni non sono attività di rilievo, esclusivamente privatistico, che possono essere lasciate (sarebbe pari efficace dire, abbandonate) all'iniziativa economica e alla volontà delle imprese private: si impone, anzitutto, un'imparzialità di approccio e lo svolgimento di una serie di interventi che sono inconciliabili con il conseguimento di uno scopo di lucro. I soggetti organizzatori delle manifestazioni, che svolgono attività direttamente pertinenti ad interessi pubblici, assicurano un servizio agli operatori economici, servizio il cui espletamento richiede competenza tecnico-funzionale ed un notevole grado di imparzialità, affinché le manifestazioni risultino utili al sistema produttivo italiano piuttosto che a singole categorie o corporazioni con una visione frazionaria di approccio al settore; indubbiamente sono vari i soggetti che possono concorrere ad una efficace politica fieristica, ma il ruolo centrale può essere riconosciuto solamente a quelli — tra detti soggetti — che siano in grado di interpretare a pieno le esigenze del nostro apparato produttivo e di pubblico interesse sottese al settore.

Ecco perché gli estensori della presente proposta di legge-quadro hanno inteso riconoscere un ruolo centrale, almeno per le manifestazioni con maggior rilievo per il sistema produttivo italiano, agli enti autonomi fieristici.

Gli enti fieristici possiedono infatti la competenza e i requisiti tali da garantire un tipo di intervento conforme alle esigenze di interesse pubblico che si esprimono nettamente nel settore; ciò per tradizione storica e per la loro collocazione istituzionale. Nel contempo gli estensori della proposta di legge-quadro non hanno inteso addivenire ad una aprioristica valorizzazione degli enti fieristici; gli stessi debbono rispondere a ben precisi requisiti strutturali e funzionali, tra cui acquista significato la disponibilità di un idoneo quartiere fieristico e un'azione operativa secondo rigorosi criteri di economicità: in questo modo verranno valorizzate solamente le strutture che siano in grado di

arrecare un effettivo contributo alla politica fieristica italiana.

Così delineate le scelte che gli estensori del disegno di legge hanno consapevolmente tradotto nelle norme che si propongono, si possono delineare i contenuti delle norme stesse.

L'articolo 1 esprime l'esigenza imprescindibile di una attenta considerazione per le implicazioni che il mercato interno europeo, prefigurato con il noto Atto Unico (recepito nell'ordinamento italiano con legge 23 dicembre 1986, n. 909), verrà ad avere sul sistema fieristico italiano. Queste implicazioni imponevano una disciplina aggiornata ed un rinnovato interesse per le manifestazioni fieristiche: da ciò la qualificazione e la strutturazione della legge proposta non solo come legge-quadro, ma anche come legge recante norme di riforma economico-sociale; le disposizioni che si propongono, appaiono, infatti, dettate al fine di influire incisivamente sulle scelte di ordine economico-sociale e di razionalizzarle.

Si imponeva, dunque, un approccio organico ed unitario nell'intero territorio nazionale, al fine di eliminare o scongiurare distorsioni ed interventi localistici insuscettibili di potersi inquadrare in un organico disegno di intervento che si deve misurare con il difficile traguardo dell'anno 1992 e del mercato unitario europeo, che risulterà operante a quella data. Pertanto, la legge, oltre ad avere rilievo come legge-quadro per le regioni di diritto comune, consentirà di vedere assicurata l'opera razionalizzatrice anche nelle regioni a statuto speciale, le cui economie debbono parimenti inserirsi, ed essere valorizzate organicamente, nella prospettiva di sviluppo del sistema produttivo italiano nel suo complesso. Altro dato di rilievo è la qualificazione di pubblico interesse e di pubblica utilità delle manifestazioni fieristiche e delle opere relative, qualificazione che avrà positive conseguenze anche sotto il profilo degli snellimenti e delle semplificazioni procedurali idonei a garantire un incisivo intervento nel settore, ivi compreso il profilo delle realizzazioni infrastrutturali (quartieri fie-

ristici ed eventuale loro ampliamento o ristrutturazione).

L'articolo 2 fornisce una definizione delle manifestazioni fieristiche e delle categorie in cui le stesse si articolano. La classificazione recepisce gli orientamenti già consolidati nel settore e ripercorre le scelte compiute anche dal legislatore regionale, poiché le norme regionali — qualora siano caratterizzate da un grado di uniformità e di concordanza — concorrono indubbiamente a delineare i caratteri del sistema ed i tratti unificanti degli istituti giuridici. Contestualmente, l'articolo 2 esclude dall'ambito di applicazione della legge le esposizioni universali, caratterizzate da modalità di organizzazione e di svolgimento affatto peculiari e dalla pertinenza ai rapporti internazionali (dunque dalla estraneità all'esplicazione di funzioni riconoscibili alle autonomie locali).

Gli articoli 3 e 4 si preoccupano di assicurare una semplificazione dei procedimenti amministrativi ed un effettivo perseguimento degli interessi pubblici sottesi ai vari tipi di manifestazioni fieristiche. Da un canto, si elimina la distinzione antistorica tra atto di riconoscimento della qualificazione territoriale ed atto di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione: in questo modo si potrà assicurare un più organico (perché unitario) controllo su ciascuna manifestazione ed una positiva accelerazione nei procedimenti che condizionano lo svolgimento delle varie iniziative.

Sotto altro riguardo, si assicura che venga rispettata una equilibrata concorrenza e cooperazione fra le competenze statali e quelle regionali. Si tratta di un principio recentemente ribadito dalla Corte costituzionale (sentenza 9-10 marzo 1988, n. 302) relativamente ad altri settori materiali, ma che riveste un'indubbia portata generale. Per assicurare la tutela delle esigenze unitarie e la contestuale valorizzazione delle istanze locali si dispone che le funzioni concernenti le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali siano esercitate dallo Stato di intesa con la regione territorialmente interessata: anche in questa scelta procedi-

mentale il disegno di legge-quadro, che qui si presenta, risulta in linea con i più recenti orientamenti espressi dalla Corte costituzionale; nella sentenza 15 novembre 1986, n. 286 si precisa che « ogni qual volta concorra una molteplicità di interessi eterogenei, riferibili a soggetti diversi e tutti di rilievo costituzionale, alla loro composizione si deve provvedere attraverso l'istituto, tipico e generale nel diritto politico rappresentato dalla intesa ».

Per quanto attiene, invece, alle manifestazioni di portata regionale o locale era ovvio confermare la correlazione delle stesse ai vari ordinamenti autonomi, anche sotto il profilo delle competenze amministrative, scelta che appare direttamente conseguente al rilievo di queste ultime manifestazioni fieristiche per il territorio locale e per il corpo sociale.

Si dispone inoltre che le manifestazioni fieristiche di portata internazionale possano essere organizzate solamente dagli enti fieristici istituzionalmente operanti nel settore. Questa disposizione, rispondente agli obiettivi di garantire una razionalità ed imparzialità di interventi nel settore, non esclude una fattiva collaborazione tra gli enti fieristici e le associazioni di categoria, che sono tra i destinatari della politica fieristica italiana. In ogni caso, al fine di vedere assicurare, sotto ogni profilo, le esigenze di interesse pubblico, la titolarità della manifestazione ed il potere di iniziativa per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, rimane il capo agli enti economici istituzionalmente operanti nel settore e cioè agli enti fieristici.

Le altre norme contenute nel medesimo articolo 4 delineano il procedimento preordinato all'emanazione del decreto di riconoscimento della qualifica territoriale e di autorizzazione allo svolgimento delle varie manifestazioni fieristiche: queste disposizioni sono improntate ai criteri di semplificazione ed accelerazione delle procedure ed al principio di leale cooperazione tra Stato e regioni.

Per assicurare una costante rispondenza alle evoluzioni socio-economiche

pertinenti al settore fieristico, l'articolo 5 prevede l'approvazione (ed implicitamente la possibilità di un costante aggiornamento) dei criteri per l'attribuzione della qualifica territoriale delle manifestazioni e per lo svolgimento dei relativi controlli statistici.

Il medesimo articolo 5, al comma 2, reca un'altra disposizione preordinata ad impostare rapporti collaborativi tra Stato e regioni. Onde ridurre al minimo le occasioni di contrasto tra i soggetti istituzionalmente operanti nel settore, il disegno di legge che si presenta prevede la convocazione di apposite conferenze di servizi e la stipula di accordi di programma, che avranno come parti gli enti autonomi fieristici e le autorità statali e regionali: si tratta di moduli importanti ed un'ampia consensualità nella determinazione delle linee di azione comuni e per l'eliminazione preventiva delle occasioni di contrasto e di azione duplicativa. Fra l'altro si osserva che le conferenze di servizi e gli accordi di programma, oltre ad essere contemplate nelle ipotesi di riforma più accreditate circa l'organizzazione amministrativa italiana in genere, sono disciplinate nelle più recenti leggi che mirano ad assicurare la realizzazione incisiva e razionale di interventi pubblici complessi. Il carattere di pubblica utilità e di pubblico interesse delle manifestazioni fieristiche e delle opere per lo svolgimento delle stesse, rende conto della forte concordanza tra le discipline per cui sono previste dette competenze e detti accordi e la disciplina qui proposta.

L'articolo 6 rimette alle scelte da compiere nei singoli ordinamenti regionali la disciplina delle manifestazioni fieristiche con carattere regionale, provinciale o locale. In questo caso, per la forte pertinenza con il territorio e per la indubbia minore complessità tecnica sottesa all'organizzazione relativa è possibile prevedere un più ampio numero di soggetti organizzatori. Ovviamente, anche per queste manifestazioni di portata regionale o locale si dovranno rispettare i principi espressi dalla legge-quadro che si propone, in particolare per quanto attiene

alla formazione dei calendari delle manifestazioni stesse.

L'istituto del calendario fieristico è disciplinato dall'articolo 7. Al riguardo si prevede un calendario per le manifestazioni nazionali ed internazionali (formato a cura dell'Amministrazione statale competente) ed un calendario delle restanti manifestazioni (formato a cura delle regioni).

L'articolo in questione prevede — in connessione con la formazione del calendario — un meccanismo di coordinamento, che deve essere assicurato in sede tecnica soprattutto dal Comitato consultivo di cui all'articolo 10 della legge. Infatti, anche se le manifestazioni avranno differente qualifica territoriale (da un lato nazionale o internazionale, dall'altro regionale), non è comunque opportuno che le manifestazioni stesse possano condizionarsi a vicenda introducendo, peraltro, elementi di confusione nel settore, a tutto danno degli operatori economici; in questa prospettiva, l'articolo 7 prevede che nessuna manifestazione internazionale, nazionale o regionale (non si prendono in considerazione quelle infraregionali per la loro limitata portata), se relativa al medesimo settore merceologico, possa svolgersi contemporaneamente o eccessivamente vicina ad altra manifestazione.

Altra parte qualificante della proposta di legge-quadro è rappresentata dal titolo III, dedicato precisamente agli enti autonomi fieristici.

L'articolo 8 definisce espressamente gli enti autonomi fieristici come enti pubblici economici, confermando così quanto già si ricavava sia dal concreto *modus operandi* degli enti stessi, sia dalle leggi regionali e da alcune circolari ministeriali. È poi importante segnalare l'ulteriore precisazione secondo la quale gli enti in oggetto costituiscono « categoria unitaria »: la previsione è mirata ad eliminare ingiustificate differenziazioni posto che gli enti non possono essere, in quanto tali, divisi in categorie; saranno invece le manifestazioni organizzate dagli enti stessi ad assumere la qualificazione,

di volta in volta, di internazionale, nazionale e via dicendo.

In logica conseguenza e nel rispetto delle competenze regionali in materia di fiere, si riconducono gli enti istituzionalmente competenti ai vari ordinamenti regionali (articolo 9). Tuttavia, nella prospettiva delle esigenze unitarie da salvaguardare, lo Stato detterà — nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento — i criteri fondamentali sulla scorta dei quali le Regioni potranno procedere agli atti di riconoscimento degli enti autonomi fieristici.

Tra le caratteristiche strutturali e funzionali che la legge-quadro pretende siano presenti ed alle quali subordina il riconoscimento si ricorda: la proprietà o la disponibilità del quartiere fieristico la conformazione statutaria degli organi di amministrazione tale da garantire la rappresentanza degli enti territoriali e delle categorie economiche interessate; la conformazione statutaria tale da qualificare l'ente come preordinato al perseguimento degli interessi pubblici e da testimoniare l'assenza di uno scopo di lucro istituzionale (del resto non necessario per un ente economico che persegue, invece, l'obiettivo economicità dell'attività produttiva svolta).

Altro dato significativo della proposta di legge che si presenta è l'istituzione (articolo 10) di un Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico. In questa ipotesi la collaborazione tra Stato e regioni, che in altre disposizioni della legge è prevista a livello procedimentale, si attua a livello organizzativo: la composizione del Comitato — che pure è organo inserito nell'ambito dell'organizzazione ministeriale — è tale da vedere la presenza equilibrata degli esperti di designazione centrale e degli esperti di designazione regionale. Inoltre per garantire la piena rispondenza alle realtà operative, nel Comitato sono inseriti anche rappresentanti degli enti autonomi fieristici (in quanto strutture deputate ad attuare le linee della politica fieristica nazionale) nonché rappresentanti delle categorie economiche interessate.

L'articolo 11, in stretta correlazione con gli obiettivi che la legge è mirata ad assicurare, prevede l'istituzione di un « Osservatorio sull'andamento del settore fieristico ». L'Osservatorio rappresenta una struttura agile e snella, un'amministrazione di scopo, destinata a non cristallizzarsi ed a funzionare solamente fino a quando il settore fieristico necessiterà di interventi di verifica ed adeguamento anche in relazione alla competitività internazionale.

Proprio per le caratteristiche di legge finanziate all'introduzione di disposizioni idonee a concretare un nuovo modo di intervento nel particolare settore economico ed, altresì, tendenti a realizzare una riforma nelle modalità di approccio ai problemi fieristici da parte della pubblica amministrazione, l'articolo 11, comma 2 prevede la predisposizione di un piano nazionale per l'adeguamento dei quartieri fieristici e per l'individuazione dei quartieri particolarmente deputati ad ospitare manifestazioni internazionali. Il piano si configura, in primo luogo, come atto di

informazione e riferimento destinato cioè a rendere trasparente per gli operatori la conoscenza del settore e ad orientare le scelte discrezionali delle Pubbliche Amministrazioni competenti nell'espletamento delle funzioni che le varie disposizioni della legge-quadro disciplinano o contemplano. Ovviamente il piano potrà essere alla base degli interventi di sostegno finanziario per la promozione del settore.

Nello spirito della diffusione delle conoscenze e delle informazioni, all'Osservatorio è espressamente affidato il compito di diffusione dei dati relativi al settore fieristico (articolo 11, comma 3).

Le norme transitorie e finali (articoli 12-15), contemplano le sanzioni per lo svolgimento di manifestazioni non autorizzate o in contrasto con il calendario fieristico, le agevolazioni finanziarie e gli incentivi economici per lo sviluppo del settore, una specifica previsione per garantire l'adeguamento delle leggi regionali vigenti ai nuovi principi espressi dalla proposta di legge-quadro.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I.

NORME GENERALI SULLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

ART. 1.

(Principi generali).

1. La presente proposta di legge disciplina le attività fieristiche ed espositive.

2. Le fiere, le mostre e le esposizioni di cui all'articolo 2 nonché i luoghi fisici, gli immobili e la struttura organistica necessaria al loro svolgimento sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità in quanto utili e necessari per il supporto allo sviluppo economico, alla qualificazione del sistema produttivo e alla affermazione sul mercato nazionale ed internazionale della produzione di beni e servizi.

3. L'esercizio delle attività fieristiche non può perseguire finalità o interessi puramente lucrativi.

4. Per garantire gli interessi generali della collettività e del sistema economico-produttivo lo Stato, nelle sue diverse articolazioni centrali, regionali e locali e periferiche, assolve funzioni amministrative, programmatiche e di controllo previste dalla presente legge.

ART. 2.

(Definizione delle manifestazioni fieristiche).

1. Sono manifestazioni fieristiche, agli effetti della presente legge, le fiere, le mostre e le esposizioni a carattere periodico od occasionale, alle quali partecipano le imprese, singole od associate, anche attraverso loro rappresentanti, a fini di presentazione, promozione, commercializzazione e diffusione di beni e servizi.

2. Ai sensi della presente legge, sono definite:

a) « fiere »: le manifestazioni senza limitazione merceologica, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita, anche con consegna differita, dei prodotti esposti;

b) « fiere specializzate »: le manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, riservate agli operatori economici ed alla stampa specializzata, dirette alla promozione ed alla contrattazione, senza consegna immediata della merce, e con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

c) « mostre-mercato »: le manifestazioni limitate ad uno o più settori merceologici omogenei, aperte al pubblico, dirette alla promozione ed alla vendita, anche con consegna differita, dei prodotti esposti;

d) « esposizioni »: le manifestazioni, aperte al pubblico, dirette a fini di dimostrazione e promozione tecnica, scientifica, sociale e culturale, con esclusione di ogni diretta finalità commerciale.

3. Le esposizioni universali, di cui alla legge 3 giugno 1978, n. 314, non rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge.

ART. 3.

(Qualifiche e competenze amministrative).

1. Le manifestazioni fieristiche hanno rilevanza internazionale, nazionale, regionale, provinciale o locale.

2. La determinazione del carattere e la qualifica delle manifestazioni fieristiche viene determinata in base ai seguenti requisiti:

a) mercato di commercializzazione dei prodotti da esporre;

b) area di influenza delle imprese espositrici;

c) provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;

d) incidenza e rilievo delle manifestazioni rispetto al settore o settori produttivi di beni o servizi cui si riferisce anche in riferimento ad altre analoghe iniziative degli stessi settori, al grado di specializzazione della stessa, alla sua capacità di stimolare o promuovere innovazione ed affermazione della produzione sul mercato nazionale ed estero;

e) idoneità degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi.

3. Per l'attribuzione del carattere della qualifica di ogni singola manifestazione fieristica e per il rilascio delle relative autorizzazioni, si rispettano le seguenti competenze:

a) il Governo, attraverso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'Ente fieristico e della regione interessata, svolge le funzioni autorizzative ed amministrative concernenti le manifestazioni fieristiche qualificabili di interesse internazionale;

b) le regioni e le province autonome svolgono le funzioni autorizzative ed amministrative concernenti le manifestazioni fieristiche qualificabili di interesse nazionale, regionale, provinciale o locale.

CAPO II.

PROCEDIMENTI

ART. 4.

(Manifestazioni fieristiche internazionali).

1. Le manifestazioni fieristiche internazionali possono essere organizzate solo dagli enti autonomi fieristici di cui all'articolo 8.

2. Il decreto di riconoscimento della qualifica internazionale della manifestazione fieristica e di autorizzazione allo svolgimento della stessa è emesso dal Mi-

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con la regione nel cui territorio dovrà svolgersi la manifestazione e su conforme parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 10.

3. In caso di mancata intesa, decide con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Ai fini propri del rilascio del decreto di cui al comma 2, gli enti autonomi fieristici sono tenuti ad inoltrare al Ministero e alla regione territorialmente competente apposita domanda, corredata da idonea documentazione illustrativa, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno precedente a quello in cui si intende svolgere la manifestazione. La regione è tenuta ad esprimere parere in merito entro i 60 giorni successivi.

5. Per lo svolgimento di compiti organizzativi attinenti alle manifestazioni fieristiche internazionali, gli enti autonomi fieristici potranno avvalersi, in qualità di mandatari con o senza rappresentanza, di associazioni di categorie rappresentative a livello nazionale ovvero di società commerciali professionalmente qualificate o operare in collaborazione con esse.

6. La titolarità della manifestazione autorizzata rimane comunque in capo all'Ente autonomo turistico.

ART. 5.

(Criteri di attribuzione della qualifica internazionale e nazionale).

1. I criteri per l'attribuzione della qualifica internazionale e nazionale e per l'esercizio dei controlli statistici sulle manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali sono approvati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10, considerando l'esigenza di favorire la specializzazione e qualificazione anche settoriale delle manifestazioni, la loro affermazione a livello internazionale e nazionale finalizzate a sostenere ed affermare la

produzione di beni e servizi del settore o dei settori cui si riferiscono.

2. Per evitare duplicazioni ed interferenze tra manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con le regioni territorialmente interessate, promuove apposite conferenze tra gli organizzatori delle manifestazioni e, ove necessario, la sottoscrizione di accordi di programma.

ART. 6.

(Soggetti organizzatori).

1. Le manifestazioni fieristiche qualificabili come nazionali e regionali possono essere organizzate dai seguenti soggetti:

- a) enti autonomi fieristici;
- b) enti pubblici o comitati, società, agenzie ed aziende speciali con prevalenza di capitale pubblico dagli stessi costituiti;
- c) associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale o regionale anche tramite società, consorzi e società consortili dalle stesse costituiti ed in collaborazione coi soggetti di cui alle lettere a) e b).

2. Le manifestazioni fieristiche qualificabili come provinciali o locali possono essere organizzate, oltre che dai soggetti indicati al comma precedente, dai seguenti soggetti:

- a) associazioni delle categorie economiche a livello locale;
- b) associazioni o comitati;
- c) società commerciali, a condizione che l'esercizio di attività fieristiche non costituisca l'oggetto sociale esclusivo della società.

3. La titolarità delle manifestazioni fieristiche, che si svolgono all'interno dei quartieri espositivi ove opera un ente autonomo fieristico, appartiene comunque all'ente fieristico.

4. Le leggi delle regioni e delle province autonome disciplinano il procedimento per l'attribuzione della qualifica ed il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni contemplate nel presente articolo, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3.

ART. 7.

(*Calendario fieristico nazionale*).

1. Sulla base delle autorizzazioni accordate, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10 cura la formazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche qualificate internazionali o nazionali.

2. Ai fini della definizione del calendario fieristico ufficiale di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10, opera affinché nessuna manifestazione fieristica qualificabile come internazionale o nazionale si svolga contemporaneamente, con sovrapposizione di tempi o con insufficiente lasso di tempo che la separi da altra manifestazione internazionale o nazionale relativa al medesimo settore.

3. Per il coordinamento delle manifestazioni fieristiche, secondo quanto previsto dal comma 2, le regioni e le province autonome provvedono ad informare il Ministero dell'industria, entro il 31 maggio di ciascun anno, circa le istanze di autorizzazione ricevute.

4. Il calendario fieristico ufficiale di cui al comma 1 è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

5. Le regioni e le province autonome curano la formazione e la pubblicazione entro il termine indicato nel comma 4 del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche svolgentisi nel rispettivo territorio.

6. L'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche non inserite nei calendari ufficiali è sanzionato ai sensi dell'articolo 12.

CAPO III.

SOGGETTI E STRUTTURE

ART. 8.

(Enti autonomi fieristici).

1. Gli enti autonomi fieristici sono istituzionalmente preposti all'organizzazione delle manifestazioni disciplinate dalla presente legge. Gli stessi hanno natura di ente pubblico economico.

2. Gli enti autonomi fieristici non possono essere riconosciuti se non abbiano acquisito la proprietà o la disponibilità minima decennale degli immobili e degli impianti destinati allo svolgimento delle manifestazioni ed idonei ad integrare un quartiere fieristico.

ART. 9.

(Istituzione di enti autonomi fieristici).

1. Le funzioni amministrative concernenti l'istituzione mediante atto di riconoscimento, le nomine degli organi, la vigilanza ed il controllo di tutti gli enti autonomi fieristici sono di competenza delle regioni e delle province autonome.

2. L'atto di riconoscimento degli enti autonomi fieristici viene adottato sulla base di requisiti di indirizzo e coordinamento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-consultivo di cui all'articolo 10.

3. Tra i requisiti di cui al comma 2, oltre a quanto disposto dall'articolo 8, comma 2, vanno ricompresi:

a) uno statuto che assicuri la presenza: nel consiglio di amministrazione dell'ente, dei rappresentanti degli enti locali territoriali e degli altri enti locali

operanti nel settore della promozione del sistema produttivo nonché delle categorie economiche interessate; nel collegio sindacale, di almeno un componente iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

b) uno statuto che assicuri sul piano organizzativo e funzionale il perseguimento degli interessi pubblici e l'assenza di fini di lucro.

ART. 10.

(Istituzione del Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico).

1. È istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico.

2. Il Comitato esercita le funzioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 9 e 11 e fornisce pareri e consulenze tecniche alle amministrazioni dello Stato ed alle regioni e province autonome.

3. Il Comitato è istituito con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o da un suo delegato ed è composto da:

a) due funzionari del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con qualifica non inferiore a primo dirigente;

b) un funzionario del Ministero del commercio con l'estero con qualifica non inferiore a primo dirigente;

c) cinque esperti designati dalle regioni e dalle province autonome, nominati dalla conferenza dei presidenti delle regioni istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 ottobre 1983 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

d) cinque esperti in rappresentanza degli enti autonomi fieristici designati dall'Associazione enti fieristici italiani - (AEFI);

e) cinque esperti designati dalle associazioni delle categorie economiche maggiormente rappresentative a livello nazionale.

4. Le funzioni di segretario del comitato sono assolte da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con qualifica non inferiore a primo dirigente.

ART. 11.

(Osservatorio sull'andamento del settore fieristico).

1. Per analizzare le dinamiche di sviluppo e per assicurare la funzionalità del sistema fieristico italiano e la corrispondenza delle manifestazioni fieristiche agli obiettivi di politica economica ed all'istituzione del mercato interno europeo, si provvede all'istituzione, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un « osservatorio sull'andamento del settore fieristico ». L'Osservatorio, al cui finanziamento si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 14, è istituito, sulla base dei criteri dettati dal Comitato tecnico-consultivo per il settore fieristico, con convenzioni da stipularsi tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed enti autonomi fieristici od istituti di ricerca specializzati.

2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore l'Osservatorio di cui al comma 1 assicura la predisposizione di un piano nazionale a mezzo del quale si individuano i quartieri fieristici dotati dei requisiti atti a consentire lo svolgimento di manifestazioni a carattere internazionale nonché le misure eventualmente da adottare per l'adeguamento dei quartieri stessi.

3. L'osservatorio cura la diffusione dei dati relativi al settore fieristico.

CAPO IV.

NORME FINALI

ART. 12.

(Sanzioni amministrative).

1. Le manifestazioni debbono svolgersi secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui agli articoli 4 e 6.

2. In caso di svolgimento senza autorizzazione il prefetto, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, d'intesa con il presidente della regione o provincia autonoma interessata, provvede all'immediata chiusura della manifestazione.

3. In caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche non autorizzate o non iscritte nei calendari ufficiali, si applica una sanzione amministrativa da lire 50.000.000 a lire 500.000.000.

4. Qualora siano organizzate manifestazioni fieristiche per scopi esclusivamente lucrativi, si applica una sanzione amministrativa da lire 30.000.000 a lire 300.000.000.

5. Qualora siano organizzate o pubblicate manifestazioni fieristiche in date, in località, con denominazioni, con qualifica o con modalità diverse dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, si applica una sanzione amministrativa da lire 10.000.000 a lire 50.000.000.

ART. 13.

(Ammissione a finanziamenti pubblici).

1. Gli enti autonomi fieristici, ferma restando la loro natura giuridica ai sensi dell'articolo 8 sono autorizzati a contrarre mutui direttamente con la Cassa depositi e prestiti, con gli istituti di previdenza e con gli istituti di credito.

2. Le sponsorizzazioni ed i contributi in genere relativi a manifestazioni organizzate dagli enti autonomi fieristici sono

deducibili dal reddito di impresa degli enti stessi anche oltre la misura del 2 per cento prevista dall'articolo 60, secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e comunque in misura non superiore al 20 per cento del reddito d'impresa nell'anno di imputazione.

3. Agli enti autonomi fieristici che siano proprietari o abbiano la disponibilità degli immobili, impianti e strutture fieristici ed il cui fatturato medio annuo degli ultimi 5 anni derivi per almeno il 40 per cento da manifestazioni internazionali e che organizzino mediamente almeno 2 o 3 manifestazioni internazionali l'anno, possono essere concessi, da parte di istituti di credito speciale autorizzati, mutui agevolati per la realizzazione di opere di ampliamento, ristrutturazione od ammodernamento degli immobili, impianti e strutture espositivi.

4. A tal fine nel bilancio del Ministero dell'industria, commercio e artigianato è istituito un apposito fondo pari a lire 730 miliardi di cui lire 40, 40 e 50 miliardi rispettivamente a carico degli esercizi 1988, 1989 e 1990.

5. Al predetto fine sono ammissibili alle agevolazioni finanziarie gli oneri per opere murarie, sistemazione delle aree, adattamento dei padiglioni, uffici e stabili comunque utilizzati dagli enti autonomi fieristici, nonché per impianto o ammodernamento di qualificati servizi di supporto all'attività fieristica ed allacciamenti a sistemi informativi.

6. Ai predetti fini si applica un tasso d'interesse pari al 40 per cento ed al 60 per cento rispettivamente per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 e per i restanti territori del paese, di quello di riferimento stabilito bimestralmente dal Ministero del tesoro.

7. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto, d'intesa con le regioni e

le province autonome, a stabilire modalità, tempi e procedure per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

ART. 14.

(Copertura della spesa).

1. Agli oneri della presente legge stimati in base d'anno rispettivamente in lire 150 milioni in applicazione dell'articolo 10, in lire 1.500 milioni in applicazione dell'articolo 11, in lire 1.350 milioni in applicazione dell'articolo 13, comma 2, si fa fronte con utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro alla voce « Presidenza del Consiglio dei ministri – Istituzione dell'agenzia per il controllo dell'attuazione dei trattati internazionali relativi alla libertà e ai diritti civili per l'informazione nei paesi a regime dittatoriale ».

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 13, comma 4, stimati per l'esercizio 1989 in lire 40 miliardi e a partire dall'esercizio 1990 in lire 50 miliardi annui si provvede con utilizzazione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro alla voce « Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato – Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici ».

ART. 15.

(Disposizioni finali).

1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti autonomi fieristici riconosciuti provvedono ad adeguare, ove occorra, i rispettivi statuti alle norme della presente legge ed a sottoporre le conseguenti modifiche statutarie all'approvazione della regione o della provincia autonoma territorialmente competente.

2. Entro lo stesso termine le società fieristiche a prevalente capitale pubblico che abbiano le caratteristiche richieste dalla presente legge, ai fini dell'applicazione delle norme in essa contenute debbono avere riconoscimento di Ente autonomo fieristico di cui all'articolo 9. Limitatamente al periodo di tempo intercorrente fra l'approvazione della presente legge ed il termine di cui al comma precedente, le società fieristiche a prevalente capitale pubblico, ai fini dell'applicazione delle presenti norme legislative, sono considerate Enti autonomi fieristici.

3. L'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è abrogato.